



Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 1071 DEL 22/06/2021

OGGETTO: S.P. n. 119 - ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011 - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO SOTTERRANEO – REALIZZAZIONE N. 1 ATTRAVERSAMENTO STRADALE NEL COMUNE DI LIMATOLA ALLA VIA ANNUNZIATA , SNC (Allaccio Sparaco Giuseppe)

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta della **SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011 – POLO CAMPANIA NORD**, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II, prot. n. GC 21144DEF0156 del 24/05/2021, avente per oggetto “ richiesta permesso per lavori di scavo per allacciamento gas metano su strada provinciale n. 119 - "Allaccio Sparaco Giuseppe”;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008”;

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

VISTO che sono stati effettuati tutti i pagamenti richiesti;

DATO ATTO che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

VISTA la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

VISTA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

VISTI i Decreti del Presidente della Provincia n.1 del 09.01.2020 e n.2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'ing. Angelo Carmine Giordano;

RILEVATO che sussistono tutte le condizioni per il rilascio della Concessione occupazione di suolo pubblico sotterraneo permanente ;

DETERMINA

- 1) **di rilasciare a ITALGAS RETI S.P.A. - P.I. 00489490011 – POLO CAMPANIA NORD**, con sede Legale e domicilio fiscale in Torino Largo Regio Parco II, la concessione per l'occupazione di suolo pubblico permanente, per lavori di scavo e posa condotta gas metano, lungo la **strada provinciale n. 119 nel territorio di Limatola alla via Annunziata, snc "allaccio Sparaco Giuseppe"**;
- 2) **di Dare Atto che:**
 - **la Concessionaria ITALGAS RETI S.P.A.** ha stipulato con la NUOVA TIRRENA S.p.A. la polizza n. 298/2300525534 a favore della Provincia di Benevento di € 60.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal cattiva esecuzione dei lavori, nonché per qualsiasi danno di qualunque genere e natura possa derivare all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in conseguenza della presente atto e comunque

fino alla conclusione sull'esito favorevole dei lavori autorizzati.

Rimangono a totale carico della società a beneficio della quale viene rilasciato il presente atto eventuali danni a persone, cose mezzi e manufatti causati durante l'esecuzione dei lavori, sia in futuro per eventuali avvallamenti della sede viabile;

- La presente concessione è soggetta a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente del sottosuolo, che sarà determinato e comunicato dopo l'approvazione del nuovo Regolamento del "CANONE UNICO" introdotto dalla legge n. 160/2019;
- **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta GC 21144DEF0156 del 24/05/2021, riassunti nella tabella sotto riportata:		
Art.2	Lunghezza scavo m.	Larghezza area cantiere m.	
	10,00	1,00	
Art. 3	Il concessionario è tenuto a comunicare a questo Settore, almeno 10 giorni prima, la data di INIZIO dei LAVORI in uno con i dati della ditta esecutrice delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il crono programma temporale dei lavori . Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva ULTIMAZIONE con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;		
Art. 4	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.		
Art. 5	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;		
Art. 6	Durante l'esecuzione dei lavori: <ul style="list-style-type: none"> - E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002; 		
Art. 7	I cavi dovranno occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;		
Art. 8	il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata.		
Art. 9	I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;		
Art. 10	Lo Scavo, dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco sulle parti della sede stradale		

	<p>pavimentate con conglomerato bituminoso, avente larghezza massima di 0,50 metri per l'intera lunghezza autorizzata.</p> <p>Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a metri 1,00. Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.(art. 66 comma 3 - D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e</p>
art. 11	<p>Riempimento e costipazione Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, e deve essere effettuato esclusivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente. - misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm, ovvero fino a quota -10 cm dal piano di rotolamento stradale. <p>In materiale di riempimento dello scavo deve essere sempre opportunamente compattato mediante l'impiego di rullo compressore o piastre vibranti</p>
art. 12	<p>Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP</p>
art. 13	<p>Il ripristino della pavimentazione bituminosa manomessa deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione. - In caso di non disponibilità degli impianti produttori di asfalto dovrà essere utilizzato conglomerato bituminoso a freddo per la funzione di antipolvere. Infine, verrà steso uno strato di tre cm. di tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso (tappetino) realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice, costipazione a mezzo rullo, con le modalità appresso indicate:</p> <p>Per gli scavi trasversali (allacci), il ripristino dovrà essere effettuato con conglomerato bituminoso (binder e tappetino) previa fresatura di una fascia di rispetto pari a quella dello scavo incrementata di m. 1,00 da entrambi i lati dello scavo stesso.</p> <p>Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo. La posa in opera del geotessuto dovrà avvenire previa efficace spalmatura di emulsione bituminosa;</p>
Art. 14	<p>i pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale.</p> <p>I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino).</p> <p>Resta esclusivamente a carico del richiedente ogni conseguenze civile e penale per eventuali danni causati a terzi per la non corretta ubicazione e non conforme posa in opera dei pozzetti;</p> <p>ALLOGGIAMENTO APPARATI TECNICI</p> <p>Devono essere posizionati fuori dalla sede stradale, devono essere opportunamente protetti secondo le disposizioni legislative vigenti, restando questo Ente indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni a persone e cose;</p>
Art. 15	<p>Nel caso di interventi su banchina stradale oltre il bordo bitumato della sede stradale, i ripristini dello scavo devono avvenire con adeguato terreno vegetale, posato a strati costipandolo adeguatamente. Inoltre dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare successivi cedimenti, anche mediante opere di sottoscarpa e/o terre armate. Le operazioni di scavo effettuate in corrispondenza dell'apparato</p>

	radicale di alberature presenti lungo le strade dovranno prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti a preservare la stabilità delle piante al fine di non provocare indebolimento delle stesse ed effetti negativi sia per la sicurezza della circolazione stradale e per l'integrità della sede stradale. Nel caso in cui un sottoservizio sia posato ad una profondità inferiore a 1,50 m e che la stessa banchina sia interessata dalla posa di una barriera di sicurezza stradale, gli oneri dello spostamento del sottoservizio saranno a carico della società gestore del sottoservizio stesso. Lo spostamento del sottoservizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia;
Art. 16	Nel caso di interventi su marciapiede oltre il bordo bitumato della sede stradale , il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;
Art. 17	Il concessionario è obbligato ad assicurare la manutenzione dei ripristini del piano viabile , previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il concessionario è tenuto a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell'Ente Provincia di Benevento;
art. 18	la concessione , è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l'Amministrazione Provinciale sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP);
Art. 19	L'Amministrazione Provinciale si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi; In tal caso l'Amministrazione Provinciale potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla PROVINCIA DI BENEVENTO , a suo insindacabile giudizio. In caso d'inadempienza totale o parziale, si provvederà d'ufficio, a spese del Concessionario.
Art. 20	Analogo procedimento sarà seguito nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;
Art. 21	La validità della concessioni è determinata in anni 19 (diciannove anni), secondo quanto disposto all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
Art. 22	Alla scadenza , la concessione potrà essere rinnovata in seguito a richiesta del concessionario da inoltrare almeno 30 giorni prima della scadenza (art. 17 - Regolamento COSAP);

Di informare che la presente Concessione in uno con il disciplinare dovrà essere custodito in cantiere, per essere esibita ad ogni richiesta del personale dell'A.P. addetto al controllo;

di trasmettere copia del presente atto:

- Alla **SOCIETA' ITALGAS RETI S.P.A - P.I. 00489490011 - POLO CAMPANIA MOLISE** Via Benedetto Brin, 12 NAPOLI.
Indirizzo pec. polocampaniamolise@pec.italgasreti.it;
alla Polizia Provinciale SEDE
- All'Albo Pretorio dell'Ente per la pubblicazione nei tempi e nei modi di legge.

L'Istruttore Tecnico
f.to (Geom. Marcello Capobianco)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

